

Roma 25.11.14

Approvato all'unanimità del Congresso Nazionale in data 25/11/14
Il Presidente del Congresso
C. Falaschi

STATUTO CISAL TERZIARIO

FEDERAZIONE NAZIONALE AUTONOMA LAVORATORI
ARTIGIANATO, COMMERCIO, SERVIZI, TERZIARIO, TURISMO, COLF E BADANTI

TITOLO I

(Costituzione – Scopi – Associati – Organi)

Articolo 1

E' costituita con sede in Roma la Federazione Cisl Terziario alla quale aderiscono i lavoratori dei settori artigianato, commercio, terziario, servizi alla persona o alle imprese o ai fabbricati o alle comunità, facon, colf e badanti, portieri e pulitori, logistica e servizi integrati, turismo, pubblici esercizi e settori di attività collegati od affini.

La Federazione è fondata sulla più scrupolosa osservanza dei principi democratici quali risultano dalla Costituzione Italiana e dalle altre Leggi dello Stato.

Articolo 2

La Cisl Terziario è appartenente alla Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori C.I.S.A.L..

Articolo 3

La Cisl Terziario è indipendente dai partiti politici e dalle relative correnti od influenze.

Articolo 4

Scopi del sindacato sono:

- a) riunire, organizzare e rappresentare tutti i lavoratori che prestano la propria attività nei settori previsti nel presente statuto, senza distinzione di sesso, di nazionalità, di ideologia politica o fede religiosa, nel pieno rispetto delle singole culture o professioni, in attuazione delle norme dello statuto confederale e delle deliberazioni adottate dagli Organi dei Sindacati appartenenti alla Cisl Fenasalc e alla Falapi, che intendono così riunirsi in un'unica Associazione cambiando la propria denominazione;
- b) tutelare, con assoluta indipendenza da ogni vincolo e tendenza di partito, gli interessi professionali, economici e morali, collettivi e individuali, dei lavoratori di cui all'art. 1;
- c) stipulare accordi e convenzioni di carattere generale e particolare che interessino la categoria;
- d) recare il proprio contributo alla attività della C.I.S.A.L. illustrando anche presso gli Organi della Confederazione le impostazioni del comparto del terziario, nonché le esigenze materiali e morali dei rappresentati, partecipando così alla formazione delle scelte confederali su tutti i problemi di politica sociale ed economica del paese, per la realizzazione delle aspirazioni della categoria;
- e) partecipare alla attività di tutti gli Organi pubblici che si interessano della previdenza e della assistenza dei lavoratori, intervenendo in qualsiasi sede competente sul piano nazionale, regionale e locale.

Articolo 5

C. Falaschi

La qualifica di associato alla Cisl Terziario si acquista all'atto del ritiro della tessera confederale, così come previsto dallo statuto della Cisl.

La tessera verrà rilasciata dopo la sottoscrizione della delega sindacale, così come è previsto dai contratti collettivi nazionali.

La tessera riporterà la denominazione Cisl terziario, eventualmente seguita dal settore di attività o da altra denominazione ritenuta utile od identificativa, potendo anche aderire a Cisl Terziario altre Associazioni e Federazioni che operino nello stesso comparto/dipartimento, mantenendo ove occorra la propria autonomia funzionale e finanziaria.

La quota associativa deve essere versata esclusivamente alla Federazione Cisl Terziario nazionale, fatte salve motivate eccezioni che potranno riguardare esclusivamente le Associazioni/Federazioni di cui al comma precedente.

L'entità delle quote di spettanza delle Sedi Regionali e Provinciali verrà determinata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Articolo 6

L'associato:

- a) ha diritto all'assistenza nell'ambito sindacale;
- b) ha il dovere di corrispondere la quota associativa, di cooperare al sempre maggiore incremento del Sindacato, di osservare le disposizioni statutarie e le altre delibere degli Organi Direttivi.

Si perde la qualifica di associato per espulsione, per dimissioni o morosità sempre che questa, a giudizio dei competenti Organi Regionali o Provinciali, non sia dipendente da causa di forza maggiore.

Articolo 7

Sono Organi della Cisl Terziario:

- il Congresso Nazionale;
- il Consiglio Nazionale;
- Il Segretario generale,
- la Segreteria Generale;
- Il Collegio dei Sindaci
- il Collegio dei Probiviri;
- le Segreterie Regionali;
- le Segreterie Provinciali.

Articolo 8

Tutte le cariche sociali sono elettive e tutte le decisioni dovranno essere prese a maggioranza assoluta di voti in seno ai rispettivi Organi competenti.

Le decisioni degli Organi Direttivi dovranno essere sempre verbalizzate e potranno, a richiesta di anche uno solo dei componenti di tali Organi, essere assunte mediante voto segreto e diretto.

TITOLO II (il Congresso)

Articolo 9



Il Congresso Nazionale è il massimo organo della Cisl Terziario. Esso si riunisce in via ordinaria ogni cinque anni su convocazione del Consiglio Nazionale per il rinnovo degli Organi statutari ed in via straordinaria su richiesta di almeno il cinquanta per cento più uno degli iscritti al Sindacato. Sono iscritti al sindacato anche gli iscritti ad Associazioni territoriali che hanno aderito alla Cisl Terziario versando la quota stabilita dal Consiglio direttivo.

La richiesta di convocazione straordinaria deve contenere gli argomenti che si propongono per la discussione.

L'avviso di convocazione contenente l'ordine dei lavori stabilito dal Consiglio nazionale verrà diramato alle Segreterie Regionali e Provinciali di norma due mesi prima della data stabilita per il Congresso a cura della Segreteria generale.

Articolo 10

Il Congresso è composto dai delegati eletti dai Congressi Regionali e Provinciali.

La percentuale dei partecipanti sarà stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo Nazionale in relazione al numero degli associati in regola con i contributi almeno un mese precedente la data di effettuazione del Congresso.

I componenti il Consiglio Direttivo Nazionale partecipano al Congresso di diritto. Essi, per quanto riguarda le questioni concernenti la loro gestione, non intervengono alle votazioni. Partecipano, altresì, al Congresso i componenti del Collegio dei Sindaci e dei Probiviri con voto consultivo.

Articolo 11

Il Congresso è valido quando vi siano complessivamente rappresentati almeno la metà più uno degli iscritti alla Cisl Terziario .

Le decisioni sono prese a maggioranza dei delegati.

Le votazioni sono valide quando ad esse partecipino la metà più uno dei delegati al Congresso.

Articolo 12

Spetta al Congresso:

- a) eleggere il Consiglio Nazionale in numero da 15 a 30 componenti;
- b) eleggere il Segretario Generale nell'ambito dei nominativi proposti dalla Segreteria Generale della Confederazione Cisl;
- c) eleggere il Collegio dei Sindaci;
- d) eleggere il Collegio dei Probiviri;
- e) fissare le direttive relative alla attività della Cisl Terziario;
- f) modificare lo Statuto, previo voto favorevole di almeno i due terzi dei delegati al Congresso.

Le decisioni del Congresso sono vincolanti per tutti gli associati.

TITOLO III
(il Consiglio Nazionale)

Articolo 13



Il Consiglio Nazionale è il massimo Organo Deliberante della Federazione fra un Congresso e l'altro.

Esso è composto da un minimo di 15 componenti fino ad un massimo di 30 componenti eletti dal Congresso, compreso il Segretario Generale eletto dal Congresso.

Il Consiglio Nazionale si riunisce in via ordinaria subito dopo il Congresso e almeno una volta ogni sei mesi.

In via straordinaria si riunisce su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti o ogni qualvolta la Segreteria Generale ne ravvisi l'opportunità.

Articolo 14

Spetta al Consiglio Nazionale:

- a) eleggere i componenti della Segreteria Generale, fatta eccezione per il Segretario Generale di nomina congressuale;
- b) verificare la completa e corretta attuazione delle deliberazioni congressuali;
- c) deliberare su tutte le questioni organizzative ed amministrative;
- d) fissare le quote di tesseramento ed i contributi mensili;
- e) approvare i bilanci preventivi e consuntivi,
- f) approvare, in caso di urgenza, le modifiche da apportare allo statuto che andranno sottoposte all'approvazione del primo congresso nazionale utile

Il Consiglio Nazionale, qualora il numero dei componenti la Segreteria Generale sia inferiore a 5 o quello dei componenti del Consiglio nazionale sia inferiore a 15, potrà procedere ad integrare gli organi attraverso cooptazione. La votazione dovrà essere adottata a maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.

La delibera dovrà essere ratificata nel primo Congresso successivo alla decisione.

Articolo 15

Le riunioni del Consiglio Nazionale sono presiedute dal Segretario Generale, e in sua assenza, dal Vice Segretario Generale all'uopo delegato.

Articolo 16

Le riunioni sono valide, in prima convocazione se sono presenti almeno i 2/3 dei suoi componenti, in seconda convocazione, se sono presenti almeno 1/3 degli stessi.

Le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 17

Per ogni riunione del Consiglio viene redatto apposito verbale.

TITOLO IV (La Segreteria Generale)

Articolo 18

La Segreteria Generale rappresenta la Cisl Terziario ed è composta da un minimo di 5 membri fino ad un massimo di 11, eletti dal Consiglio Nazionale fra i suoi componenti, ricomprendendo nel numero il Segretario Generale eletto direttamente dal Congresso.

Essa attua l'azione sindacale secondo le direttive fissate dal Congresso e dal Consiglio Nazionale, curando altresì i collegamenti con le Segreterie Regionali e Provinciali.

Provvede, altresì, al funzionamento di tutti i servizi ed uffici del sindacato e delle commissioni e comitati di lavoro di qualsiasi genere e ne coordina l'attività.

E' competente a deliberare la gestione Commissariale delle strutture Regionali e Provinciali nel caso di gravi e ripetute violazioni dello statuto, o quando venga accertata una carenza nell'attività sindacale, organizzativa e amministrativa.

E' facoltà della Segreteria Generale della C.I.S.A.L. di far intervenire un proprio rappresentante al Congresso o al Consiglio Nazionale.

Articolo 19

La Segreteria Generale nomina nel suo seno su proposta del Segretario Generale:

- uno o più Vice Segretari Generali di cui uno addetto all'organizzazione;
- un Segretario Amministrativo.

Il Segretario Organizzativo cura l'organizzazione attuando le indicazioni della Segreteria Generale. Il Segretario Amministrativo predispose il bilancio preventivo e consuntivo della Federazione, in accordo con la Segreteria ed è il garante del controllo della compatibilità tra risorse economiche disponibili e spese, nonché della contabilità e della relativa documentazione e condivide con il Segretario Generale la firma degli impegni di spesa secondo le indicazioni della Segreteria Generale.

Articolo 20

Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale della Cisl Terziario. E' il coordinatore delle attività del Consiglio Nazionale e della Segreteria Generale e assicura la direzione unitaria del sindacato. Convoca il Consiglio Nazionale e la Segreteria Generale, fissandone l'ordine dei lavori.

Può essere sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Segretario all'uopo delegato.

Può delegare al Segretario Organizzativo e/o ai componenti della segreteria l'incarico di sovrintendere a specifici settori o compiti, ivi compresa la possibilità di procedere alla costituzione di strutture regionali o provinciali, ove non esistenti, in attesa del relativo congresso.

Fa parte di diritto del Consiglio Nazionale della Cisl.

L'incarico di Segretario Generale può essere revocato dalla Segreteria Generale della Cisl per gravi scostamenti rispetto alla politica dettata dalla Confederazione o gravi inadempimenti di carattere statutario e organizzativo. La nomina del sostituto compete alla Segreteria Confederale e sarà ratificata dal Consiglio Nazionale e non appena possibile dal primo Congresso utile.

TITOLO V (il Collegio dei Sindaci)

Articolo 21

Il Collegio dei Sindaci si compone di tre sindaci effettivi e di due supplenti. I membri effettivi eleggono nel proprio seno il Presidente.

Il Collegio dei Sindaci ha il compito di:

- a) redigere la relazione dei bilanci consuntivi ed illustrarla al Consiglio Direttivo Nazionale;
- b) controllare l'andamento amministrativo.

Il Collegio riferisce della propria attività davanti al Consiglio Nazionale.

TITOLO VI (il Collegio dei Probiviri)

Articolo 22

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da cinque membri di cui due supplenti. I membri effettivi eleggono nel proprio seno il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri esamina e decide le questioni che possono sorgere fra gli associati o fra questi e gli Organi del sindacato, ovvero sul comportamento dei singoli iscritti sul piano sindacale.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri vengono notificate per iscritto e debbono essere motivate.

Avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri è ammesso il ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri della C.I.S.A.L. entro tre mesi dalla notifica della decisione stessa.

TITOLO VII Articolo 23 (Le Segreterie Regionali)

Le Segreterie Regionali, costituite in ciascun capoluogo di Regione, sono composte da 5 a 7 membri eletti dagli iscritti del Sindacato, residenti nella Regione stessa.

La Segreteria nomina nel suo seno, il Segretario Regionale, due Segretari Aggiunti ed un Segretario Amministrativo/cassiere.

Il Segretario Regionale fa parte dell'Unione Regionale C.I.S.A.L..

Articolo 24

Limitatamente alla attività nella rispettiva Regione, gli Organi Regionali hanno i poteri previsti per gli Organi Nazionali.

Compete, altresì, alla Segreteria Regionale:

- a) promuovere azioni necessarie a risolvere i problemi a carattere locale;
- b) curare la rigorosa attuazione degli accordi sindacali;
- c) assistere i suoi rappresentanti nelle commissioni interne e nelle altre rappresentanze sindacali aziendali;
- d) curare i collegamenti con la Segreteria Generale del Sindacato nazionale e con le Segreterie Provinciali e con l'Unione Regionale C.I.S.A.L.;
- e) provvedere alla riscossione dei contributi ed al regolare invio delle quote spettanti alla Segreteria Generale.

Articolo 25



La Segreteria Regionale promuoverà, ogni cinque anni, un Congresso Regionale. Tale Congresso ha, limitatamente alla Regione, i poteri del Congresso Nazionale; fra l'altro, provvede alla nomina dei delegati che dovranno partecipare al Congresso Nazionale. E' facoltà della Segreteria Generale far intervenire un proprio componente ad ogni Congresso Regionale. Analoga facoltà potrà essere esercitata dalla Segreteria generale in merito alla partecipazione alle riunioni delle Segreterie Regionali.

TITOLO VIII (Le Segreterie Provinciali)

Articolo 26

Le Segreterie Provinciali, costituite in ciascun capoluogo di provincia, sono composte da tre membri a cinque membri eletti dagli iscritti del Sindacato, residenti nella provincia stessa. La Segreteria Provinciale nomina nel suo seno, il Segretario Provinciale, uno o due Segretari Aggiunti ed un Segretario Amministrativo/Cassiere. Il Segretario Provinciale fa parte della Unione Provinciale C.I.S.A.L..

Articolo 27

Limitatamente alla attività nella rispettiva provincia, gli Organi Provinciali hanno i poteri previsti per gli Organi Nazionali.

Compete, altresì, alla Segreteria Provinciale:

- f) promuovere azioni necessarie a risolvere i problemi a carattere locale;
- g) curare la rigorosa attuazione degli accordi sindacali;
- h) assistere i suoi rappresentanti nelle commissioni interne e nelle altre rappresentanze sindacali aziendali;
- i) curare i collegamenti con la Segreteria Generale del Sindacato nazionale e con la Segreteria Regionale e con l' Unione Provinciale C.I.S.A.L.;
- j) provvedere alla riscossione dei contributi ed al regolare invio delle quote spettanti alla Segreteria Generale.

Articolo 28

La Segreteria Provinciale promuoverà, ogni cinque anni, un Congresso Provinciale. Tale Congresso ha, limitatamente alla provincia, i poteri del Congresso Nazionale; fra l'altro, provvede alla nomina dei delegati che dovranno partecipare al Congresso Nazionale.

E' facoltà della Segreteria Generale far intervenire un proprio componente ad ogni Congresso Provinciale. Analoga facoltà potrà essere esercitata dalla Segreteria generale in merito alla partecipazione alle riunioni delle Segreterie Provinciali.

Articolo 29

Qualora le Segreterie Regionali e Provinciali non siano state costituite con le modalità di cui ai precedenti articoli 26) e 28), la nomina e la revoca dei componenti verrà effettuata dalla Segreteria Generale, ferme le regole di cui al successivo articolo 34.

TITOLO IX (Norme Amministrative)



Articolo 30

Le entrate del Sindacato sono costituite:

- a) dall'ammontare dei contributi versati dagli associati;
- b) dagli interessi attivi e da altre eventuali rendite;
- c) da contribuzioni derivanti da previsioni contrattuali;
- d) da eventuali contribuzioni volontarie.

Articolo 31

Le uscite sono costituite:

- a) dalle spese di organizzazione e di amministrazione (stampa, propaganda, indennità viaggio, rappresentanza, fitti, ecc.);
- b) da altre spese eventualmente dichiarate obbligatorie da leggi e da regolamenti delle competenti autorità.

Tutte le altre spese sono facoltative e debbono avere per oggetto servizi, uffici o attività di interesse della Cisal Terziario.

Articolo 32

La Segreteria Generale ha l'obbligo di redigere annualmente un rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione del consiglio direttivo nazionale secondo le disposizioni statutarie. Analogo obbligo incombe sulle Segreterie Regionali e Provinciali.

Articolo 33

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione della Cisal Terziario, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, il patrimonio associativo della Cisal Terziario va destinato alla C.I.S.A.L., salve diverse disposizioni di legge.

Articolo 34

La Cisal Terziario risponde, di fronte a terzi ed alla Autorità giudiziaria, unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale, congiuntamente, per gli aspetti economici-finanziari, al Cassiere responsabile.

Le Organizzazioni Regionali e Provinciali territoriali e le Associazioni aderenti per le proprie attività e/o le persone che le rappresentano, sono responsabili, per le obbligazioni da esse direttamente assunte, verso chiunque. Non potranno, pertanto, per qualsiasi titolo, o causa o, in specie, per il fatto della dipendenza dalla Cisal Terziario, chiedere di essere sollevate dalla stessa, dalle obbligazioni da loro assunte e/o dalla loro diretta responsabilità.

Eventuali controlli o interventi, di natura amministrativa o finanziaria, disposti dalla Cisal Terziario, nei confronti o a favore delle Organizzazioni Regionali o Provinciali territoriali, delle Associazioni aderenti o dei loro iscritti, costituiscono ordinaria attività di assistenza, propria del sindacato nazionale, senza assunzione di responsabilità da parte dello stesso.

Articolo 35



Lo scioglimento della Cisl Terziario deve essere deliberato dal Congresso Nazionale con il voto favorevole dei 2/3 dei congressisti, previo parere favorevole espresso dalla Segreteria Generale della Cisl.

Articolo 36

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento allo Statuto della Cisl.

Roma 25.11.14

Approvato all'unanimità dal Congresso Nazionale in
data 25.11.14.

Il presidente del Congresso
Cucalmano